

Oggetto: Gara per l'affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e periferici del sistema Informativo della fiscalità - ID SIGEF n. 1401

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.sogei.it

II ERRATA CORRIGE

- 1) L'Appendice al Capitolato tecnico (documento ManHW - Capitolato tecnico Appendice 1) è integralmente sostituita dal documento ManHW - Capitolato tecnico Appendice 1_new.
- 2) Il documento ManHW - Allegato - 3 Offerta economica-1 è integralmente sostituito dal documento ManHW - Allegato - 3 Offerta economica-1 new.
- 3) Il file excel Manh - Allegato 3 - Offerta Economica Parte B è integralmente sostituito dal file excel Manh - Allegato 3 - Offerta Economica Parte B new.
- 4) La tabella 2 al paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico, a pag. 9, già oggetto di errata corrige, pubblicata in data 18 aprile 2014 come di seguito riportata:

TIPOLOGIA	N. apparecchiature iniziali (fine 2013)
Access Point	133
CSS	4
Dat Est Scsi	14
Disk Array	395
Disk Library	2
Firewall	5
Libreria Dlt	67
NAS	185
Router	504
Hub/Switch	3.733
Mini/Server	1.934
Lettori Badge	944
Pc Portatile	7.413
Pc/Video	47.747
Thin Client	124
Scanner	7.176
Stamp. Multif.	1.417

Stampante	4.123
Plotter	6
Elimina code	105
UPS	59
Altro	6
TOTALE	76.096

è sostituita dalla seguente:

TIPOLOGIA	N. APPARECCHIATURE INIZIALI (STIMATE A INIZIO 2015)
Access Point	57
Appliance	2
Css	4
Dat Est Scsi	13
Disk Array	256
Disk Library	2
Elimina-Code	110
Hub/Switch	5.078
Lettori Badge	584
Libreria Dlt	66
Mini/Server	1.253
Monitor Speciali	224
Nas	351
Pc Portatile	9.923
Pc/Video	55.721
Plotter	6
Rack	9
Router	438
Scanner	8.470
Stamp. Multif.	2.755
Stampante	6.533

Stampante 3d	1
Stampante Etichette	0
Tablet	67
Thin Client	132
Ups	59
Totale	92.114

- 5) La tabella 3 al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, a pag. 11, già oggetto di errata corrige, pubblicata in data 18 aprile 2014 come di seguito riportata:

TIPOLOGIA	Totale iniziale (fine 2013)	dismissioni	integrazioni	Totale finale (fine 2016)
rete	4.379	8.326	3.947	0
storage,...	663	732	69	0
server	1.934	2.002	68	0
lettori badge	944	944	0	0
PdL	55.290	83.887	28.597	0
stampanti,...	12.722	20.853	8.131	0
UPS, elimina-code	164	167	3	0
Totali	76.096	116.911	40.815	0

è sostituita dalla seguente:

	Totale iniziale	integrazioni	dismissioni	Totale finale
Lettori Badge	584	94	54	624
PdL	66.067	10.099	34.264	41.902
Rete	5.579	2.263	714	7.128
Server	1.262	19	1.107	174
Stampanti, Scanner	17.765	1.197	10.180	8.782
Storage	688	72	577	183
Ups, Elmina-Code	169	0	69	100
	92.114	13.744	46.965	58.893

II° tranche chiarimenti

1) Domanda

Con riferimento al documento "8810Erratacorrigere+ri-2.pdf" e in particolare alla tabella riportata alla pagina 5 "Tabella 3 al par. 3.2 del Capitolato tecnico" che annulla e sostituisce quella pubblicata nel capitolato tecnico originale, si evidenzia come le quantità di tutti gli apparati a fine 2016 sarà pari a 0.

Si chiede di chiarire se é corretto considerare che entro la fine del 2016 tutti gli apparati saranno dismessi?

Risposta

Si veda la II ERRATA CORRIGE pubblicata unitamente alla presente risposta.

2) Domanda

Con riferimento al documento "8810Erratacorrigere+ri-2.pdf" si riscontra una apparente discordanza tra la risposta fornita alla domanda 20 e quella fornita alla domanda 42: in risposta alla domanda 20 viene specificato che per quanto riguarda la copertura di licenze SW, la responsabilità a carico è del fornitore, mentre in risposta alla domanda 42 viene specificato che la responsabilità è a carico della Stazione Appaltante. Si chiede pertanto di confermare che l'eventuale acquisto della copertura di licenze SW sia in carico effettivamente alla Stazione Appaltante.

Risposta

In riferimento alle risposte ai chiarimenti referenziate (20 e 42) si chiarisce che le stesse fanno capo a fattispecie differenti. Si chiarisce pertanto che, se l'aggiornamento del microcodice è dichiarato obbligatorio dal Produttore, l'acquisto è a carico del Fornitore. Altrimenti è a carico del Committente.

3) Domanda

Domanda 20) prima tranche.

Capitolato Tecnico pag. 16 Par. 4.2.2.

Per quanto riguarda le apparecchiature di rete, il Fornitore dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità anche per quanto riguarda il software ed assicurare la gestione di tutte le problematiche software che si dovessero presentare, nonché aprire e seguire 'case' con il produttore per la risoluzione di eventuali 'bugs'. Si chiede di confermare che, in caso di necessità, il Fornitore potrà utilizzare gli account verso il brand e le fee che saranno messe a disposizione dal Committente.

Risposta prima tranche

Il committente non mette a disposizione account o altro. Dovrà essere cura della Società provvedere con accordi diretti con la casa produttrice del software.

Ulteriori richieste di chiarimento

Al fine di dare la possibilità di effettuare la stima economica che tenga conto anche della stipula degli accordi diretti con le case produttrici dei software degli apparati di rete e sicurezza, è necessario disporre della lista dei modelli e serial number, almeno di un'unità per ogni differente tipologia di apparato e in particolare per tutti i dispositivi Firewall.

Risposta

Relativamente agli apparati di rete, si veda il paragrafo 5 dell'Appendice al Capitolato tecnico come sostituita per effetto della II ERRATA CORRIGE, pubblicata unitamente alla presente risposta. Per quanto riguarda i dispositivi di FIREWALL, essi non sono più compresi nel perimetro del servizio richiesto. Anche in questo caso, si rinvia alla seconda ERRATA CORRIGE.

4) Domanda

Domanda 69) prima tranche.

Documento: Capitolato Tecnico, Tabella 2, Parag. 2.3, Pag. 9

Si chiede di confermare che il servizio di manutenzione non comprende le eventuali licenze necessarie ai firewall per l'erogazione dei servizi di sicurezza. Con ciò si intende che sarà responsabilità del fornitore la sola componente

di manutenzione in caso di guasto hardware o software degli apparati. In caso contrario si chiede di fornire i dettagli delle licenze attive e da rinnovare per tali apparati.

Risposta prima tranche.

Il servizio di manutenzione comprende tutte le licenze necessarie (HW e SW) all'erogazione dei servizi di sicurezza. Le licenze saranno fornite nel dettaglio per ogni apparato.

Ulteriori richieste di chiarimento

Al fine di dare la possibilità di effettuare una corretta quotazione economica delle licenze necessarie per i firewall è necessario conoscere la tipologia delle licenze in uso per singolo apparato a fronte della sostanziale variazione di prezzo tra le diverse tipologie. Inoltre nel caso si renda necessaria la sostituzione di uno dei firewall, si chiede di conoscere la modalità prevista per permettere

Risposta

Vale quanto risposto alla domanda n° 3 che precede.

5) Domanda

Con riferimento al documento "881 OErratacorrigere+ri-2.pdf" e in particolare alla tabella riportata alla pagina 5 "Tabella 3 al par. 3.2 del Capitolato tecnico" che annulla e sostituisce quella pubblicata nel capitolato tecnico originale, si evidenzia come le quantità di tutti gli apparati a fine 2016 sarà pari a 0.

Si chiede di chiarire se è corretto considerare che entro la fine del 2016 tutti gli apparati saranno dismessi?

Risposta

Si veda la II ERRATA CORRIGE pubblicata unitamente alla presente risposta.

6) Domanda

Con riferimento al documento "8810Erratacorrigere+ri-2.pdf" si riscontra una apparente discordanza tra la risposta fornita alla domanda 20 e quella fornita alla domanda 42: in risposta alla domanda 20 viene specificato che per quanto riguarda la copertura di licenze SW, la responsabilità a carico è del fornitore, mentre in risposta alla domanda 42 viene specificato che la responsabilità è a carico della Stazione Appaltante. Si chiede pertanto di confermare che l'eventuale acquisto della copertura di licenze SW sia in carico effettivamente alla Stazione Appaltante.

Risposta

Vale quanto risposto alla domanda n° 2 che precede.

7) Domanda

Con riferimento al Disciplinare di Gara - Paragrafo 2 punto a), moralità professionale del concorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D. lgs. 163/2006 - Si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare che i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 38, comma 1 del D. lgs. 163/2006 debbano essere cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando originario (12/03/2014 - 12/03/2013) e non nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di proroga (24/04/2014 - 24/04/2013)

Risposta

La data di pubblicazione del bando di gara rappresenta, ai fini dell'espletamento degli obblighi dichiarativi dell'art. 38, comma 1, lett. c), D. lgs. 163/2006, il discrimine temporale tra soggetti cessati e soggetti in carica, e pertanto per i "cessati" si deve far riferimento ai 12 mesi antecedenti rispetto alla data di pubblicazione del bando. Tuttavia, l'onere dichiarativo di cui all'art. 38, comma c), del D. lgs. 163/2006 resta indifferente rispetto a eventuali mutamenti nelle cariche sociali tra la data di pubblicazione del bando e il termine di presentazione delle offerte. Ciò significa che la dichiarazione deve essere, in ogni caso, resa da tutti i soggetti che risultano in carica tra la data di pubblicazione del bando e il termine di presentazione delle offerte (anche prorogato). Pertanto, il soggetto eventualmente cessato dalla carica nell'intervallo temporale di cui al quesito (12/03/2014 - 24/04/2014) sarà tenuto anch'esso a rendere la relativa dichiarazione, trattandosi di soggetto cessato dalla carica successivamente alla data di pubblicazione del bando e anteriormente al termine di scadenza delle offerte (in questo senso, si veda anche C.d.S. n. 6271/2013).

8) Domanda

In merito agli art. 2 punto e) pag. 11 e art. 4.1 pag. 15/16 del Disciplinare, sottoponiamo alla vostra attenzione i seguenti quesiti:

Essendo la mandataria una società consortile a responsabilità limitata ovvero un Consorzio Stabile ai sensi dell'art. 34 lettera c) del D.Lgs 163/2006, si richiede quanto segue:

- La copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata deve essere presentata per tutte le consorziate facenti parte del Consorzio oppure è sufficiente presentare le delibere delle singole consorziate esecutrici?

- Nell'eventualità che nella delibera non sia esplicitato il termine dei cinque anni nella volontà di operare congiuntamente è sufficiente una dichiarazione in tal senso firmata da tutti i facenti parte del Consiglio di Amministrazione o Organo Deliberativo?

- Al posto della delibera dell'organo costituzionale è sufficiente presentare il documento in cui l'impresa esprime l'accettazione all'entrata nel Consorzio e l' Atto Notarile in cui viene formalizzata la partecipazione al Consorzio?

- E' sufficiente presentare fotocopia dei documenti richiesti con autocertificazione di conformità all'originale oppure occorre l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale?

- Vi preghiamo di chiarire l'uso del termine "esclusivamente" nella frase "la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto" in quanto nell'accezione di Consorzio Stabile così come indicato nell'art. 36 del D.Lgs 163/2006 tale termine non viene menzionato.

Risposta

a) Premesso che la finalità per cui si chiede la presentazione delle delibere dell'organo deliberativo di ciascuna consorziata è anche quella di verificare la natura di "Consorzio stabile" secondo quanto previsto nel comma 1 dell'art. 36 D. Lgs. 163/2006 ("Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa"), si considerano sufficienti le delibere (in copia autentica) delle imprese consorziate indicate come "esecutrici", a condizione che le stesse soddisfino il requisito del numero minimo nonché le altre condizioni previste nel citato art. 36, comma 1, necessarie a confermare la natura di Consorzio stabile da parte del concorrente.

b) Qualora la delibera dell'organo deliberativo del consorziato non contenga l'impegno ad operare (nel Consorzio stabile) in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni, è necessario presentare, in aggiunta alla delibera, e oltre alla dichiarazione firmata da parte dei soggetti componenti l'Organo deliberativo come rappresentata nel quesito, lo statuto e/o atto costitutivo del Consorzio Stabile stesso dal quale si evinca chiaramente la partecipazione della consorziata per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

c) Si precisa che la delibera - prevista espressamente dall'art. 36 del D. Lgs. 163/2006 - è necessaria al fine di verificare che l'adesione e/o accettazione a far parte di un Consorzio Stabile sia stata assunta dall'organo e/o soggetto deputato ad assumere tali decisioni (e quindi con i poteri necessari e nel rispetto delle maggioranze richieste per l'assunzione della decisione medesima). Pertanto, l'impresa deve presentare, oltre a quanto indicato nel quesito, anche l'atto prodromico e autorizzativo della "accettazione all'entrata nel Consorzio", assunto dall'organo competente.

d) Si conferma che è necessaria l'autentica della copia della delibera presso un pubblico ufficiale.

e) Si precisa che nella frase "*la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto*" riferita ai contenuti della delibera dell'organo deliberativo della consorziata da prodursi in busta "A" (cfr. paragrafo 2 lett. e) del Disciplinare di gara), il termine "esclusivamente" è da considerarsi alla stregua di un mero refuso.

9) Domanda

Capitolato tecnico par. 4.2.2 Manutenzione correttiva ordinaria (pag.16) e Risposte ai chiarimenti di gara Domanda n° 5

Per quanto riguarda le apparecchiature di rete, il fornitore dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità anche per quanto riguarda il software ed assicurare la gestione di tutte le problematiche software che si dovessero presentare, nonché aprire e seguire 'case' con il produttore per la risoluzione di eventuali 'bugs'.

A partire dalla data di avvio delle attività, ogni quattro mesi il Fornitore dovrà comunicare al Committente il dettaglio dei livelli di microcodice installato sulle diverse apparecchiature segnalando la eventuale disponibilità di

nuove versioni. Il Fornitore dovrà quindi provvedere all'aggiornamento del microcodice in tutti i casi in cui le case costruttrici qualifichino l'aggiornamento stesso come obbligatorio o mandatorio;

Relativamente ai riferimenti sopra citati si chiede di confermare che sono a carico del fornitore tutti e soli gli aggiornamenti dichiarati mandatori/obbligatori del vendor a partire dalla data di presa in carico dalla manutenzione dal singolo apparato.

Si chiede inoltre di confermare che, conseguentemente, tutti gli aggiornamenti dichiarati obbligatori in data antecedente alla presa in carico della manutenzione del singolo apparato non saranno a carico del fornitore.

Risposta

Si conferma che sono a carico del fornitore tutti e soli gli aggiornamenti dichiarati mandatori/obbligatori dal Produttore a partire dalla data di presa in carico dalla manutenzione dal singolo apparato.

Si confermare inoltre che, conseguentemente, tutti gli aggiornamenti dichiarati obbligatori in data antecedente alla presa in carico della manutenzione del singolo apparato, non saranno a carico del fornitore.

Dott. Domenico Casalino
(L'Amministratore Delegato)